

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 450

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

*(Parere ai sensi degli articoli 21 e 24, comma 1,
della legge 15 dicembre 2011, n. 217)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 22 marzo 2012)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 281/12

Roma, 22 marzo 2012

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2009/50/CE del Consiglio del 25 maggio 2009 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2012.

Cordialmente


Prof. Dino Piero Giarda

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attuazione della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (c.d. Blue Card), intende contribuire al conseguimento degli obiettivi di Lisbona con particolare riferimento alla crescita sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro. Tra le misure previste nella Strategia di Lisbona, vi è quella di "attrarre e trattenere lavoratori altamente qualificati provenienti da Paesi extracomunitari", pur sempre nel rispetto del principio della preferenza comunitaria.

La Direttiva risponde inoltre agli obiettivi fissati nel Programma dell'Aja, adottato dal Consiglio Europeo del 4 e 5 novembre 2004, che riconosce il ruolo fondamentale della migrazione legale nel rafforzamento dell'economia basata sulla conoscenza e dello sviluppo economico in Europa.

La Direttiva intende contribuire al conseguimento dei suddetti obiettivi e ovviare alle carenze di manodopera, favorendo l'ammissione e la mobilità - al fine di esercitare lavori altamente qualificati - di cittadini di paesi terzi per periodi superiori a tre mesi.

Con riferimento al recepimento della presente Direttiva, si evidenzia che la Commissione europea ha avviato la procedura d'infrazione n. 2011/0843 per mancato tempestivo recepimento da parte dell'Italia (già allo stadio del parere motivato), ed è in procinto di deferire l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia al fine di sentir dichiarare l'inadempimento agli obblighi di recepimento, nonché la condanna della Repubblica italiana alle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 260 del TFUE.

Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega legislativa recata dall'articolo 21 della legge comunitaria 2010, inserisce le disposizioni attuative della Direttiva 2009/50/CE nell'impianto normativo vigente in materia di immigrazione - decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni (T.U. Immigrazione).

Il testo del presente decreto introduce, nel T.U. immigrazione, l'articolo 27-quater e l'articolo 9-ter.

ARTICOLO 27 QUATER

Si rappresenta in primo luogo che, ai sensi dell'articolo 27 quater, è consentito ai lavoratori altamente qualificati l'ingresso al di fuori delle "c.d. quote d'ingresso" (di cui all'articolo 3, comma 4 del T.U. immigrazione), analogamente a quanto già previsto per gli ingressi a titolo di ricerca scientifica. L'articolo 6 della direttiva riconosce la facoltà agli Stati membri di applicare o meno il regime delle quote ai cittadini di paesi terzi che fanno ingresso nel suo territorio al fine di svolgere lavori altamente qualificati.

Appare utile premettere che, sebbene la direttiva oggetto di recepimento sia rivolta (fra l'altro) agli stranieri in possesso di particolari qualificazioni professionali, tuttavia l'ambito disciplinare è rappresentato solo dai casi in cui lo straniero intenda svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento altrui.

Si sottolinea inoltre quanto segue.

1. Il comma 1 indica fra i requisiti necessari a definire la figura del "lavoratore altamente qualificato" il possesso del titolo di studio accademico, rilasciato da istituti di istruzione superiore, che attesti il completamento di percorsi di istruzione superiore almeno triennale. Si fa riferimento, in particolare, all'articolo 1 del Testo unico sull'istruzione superiore (Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e DPR 30 luglio 2009, n. 189);
2. i commi 2 e 3 definiscono il campo d'applicazione;
3. i commi 4, 5, 6, 7 e 8 determinano le procedure relative alla richiesta e al rilascio del nulla osta al lavoro, nonché le modalità di rilascio, rinnovo, rifiuto e revoca del permesso di soggiorno;
4. il comma 5 introduce la formulazione "proposta di contratto di lavoro o offerta vincolante"



- al fine di recepire pienamente l'articolo 2, lettera b) della Direttiva che fa riferimento all' "esercizio di un lavoro reale ed effettivo sotto la direzione di un'altra persona"; la formulazione adottata consente di ricomprendere in tale fattispecie tutte le tipologie di rapporto di lavoro, ivi incluse le prestazioni lavorative non direttamente riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato;
5. il comma 7 sancisce il principio della preferenza comunitaria, previsto dalla Direttiva (Preambolo - considerando n. 6 e n. 15; articolo 8, comma 2) come facoltativo nel primo biennio di applicazione, al fine di evitare abusi del sistema. Per analogia a quanto già disposto dall'articolo 40, comma 1, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche (in attuazione dell'articolo 27 T.U. Immigrazione), per le tipologie di lavoratori di cui alle lettere d) e r)-bis) dell'articolo 27 comma 1, la verifica della disponibilità di lavoratori già presenti sul territorio italiano, è estesa anche agli anni successivi al primo biennio. Tale estensione è introdotta per evitare disparità di trattamento con le categorie di lavoratori sopra menzionate;
 6. il comma 13 - conformemente alla Direttiva - introduce, per i primi due anni di ingresso in Italia del lavoratore "Carta blu", limitazioni sia all'esercizio di attività lavorative diverse da quelle "altamente qualificate", sia ai cambiamenti di datore di lavoro;
 7. il comma 14 esclude i titolari di "Carta blu" dall'esercizio di attività comportanti la spendita di pubblici poteri ai sensi della normativa nazionale;
 8. il comma 15 disciplina la parità di trattamento dei "lavoratori altamente qualificati" con i lavoratori italiani, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni. La parità di trattamento è riconosciuta ai titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai sensi dell'articolo 41 del Testo unico immigrazione;
 9. il comma 16 opera un rinvio all'articolo 29 del T.U. immigrazione per quanto riguarda il ricongiungimento familiare consentito al titolare di "Carta blu UE". Quest'ultima disposizione, imposta da una previsione della direttiva non derogabile dagli Stati membri, non appare suscettibile di ampliare in misura significativa la platea dei destinatari;
 10. il comma 17 recepisce pienamente le previsioni introdotte dall'articolo 18 c seguenti della Direttiva, relativamente all'ingresso in Italia dei titolari di "Carta blu UE" rilasciata da altro Stato dell'Unione.

ARTICOLO 9 TER

Con riferimento all'articolo 9-ter, relativo allo status di soggiornanti di lungo periodo CE per titolari di "Carta blu UE", si sottolinea quanto segue.

In conformità con l'articolo 16 della Direttiva, sono disciplinate al punto b) commi 1-4, dello schema di decreto, le modalità di richiesta, rilascio e revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i titolari di permesso "Carta blu UE" rilasciato da altro Stato dell'Unione, nonché le deroghe al decreto legislativo 3/2007 che recepisce la Direttiva 2003/109/CE.

Il comma 5 è relativo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai familiari di stranieri ex "Carta blu UE" che hanno ottenuto il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il comma 6 prevede il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti ai familiari di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ex "Carta blu UE" rilasciata ai sensi del punto a) comma 2 dello schema di decreto.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria; i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

<u>Titolo:</u>	Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (c.d. Blue Card), legge comunitaria 2010.
<u>Referenti:</u>	Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo: Dott.ssa Angela Ferrante - Tel. 06 48161519 Direzione generale dell'immigrazione: Dott. Natale Forlani - Tel. 06 4683 4780 e Dott.ssa Germana Viglietta - 06 4683 4852

SEZIONE I. Il contesto e gli obiettivi

A) Descrizione del quadro normativo vigente

Lo schema di decreto legislativo è predisposto in attuazione della delega legislativa recata dall'articolo 21 della legge comunitaria 2010.

La delega viene attuata inserendo le disposizioni attuative della Direttiva 2009/50/CE nell'impianto normativo esistente in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998).

Allo stato attuale, manca nell'ordinamento italiano una disciplina specifica sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione

L'adozione del decreto si rende necessaria per ottemperare ad un obbligo comunitario.

Le previsioni della Direttiva richiedono un intervento normativo poiché disciplinano l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari; il tema dei flussi migratori è disciplinato dal T.U. Immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998).

L'intervento regolatorio è in attuazione di norma di delega legislativa derivante dall'obbligo di recepimento di direttiva comunitaria; non è stata considerata l'ipotesi di non attuazione della delega legislativa.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo

La necessità dell'intervento regolatorio è legata all'obbligo di recepire la Direttiva 2009/50/CE, che contribuisce al conseguimento degli obiettivi relativi alla Strategia di Lisbona e al Programma dell'Aja tra cui: ovviare alle carenze di figure professionali, favorendo l'ammissione e la mobilità di cittadini di paesi terzi per periodi superiori a tre mesi, al fine di esercitare lavori altamente qualificati. Esso risponde all'esigenza di accogliere nel mercato del lavoro italiano nuove figure professionali altamente qualificate che, nel soddisfare una specifica richiesta da parte datoriale, possono attirare e trattenere lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi extracomunitari, pur sempre nel rispetto del principio della preferenza comunitaria.



D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio e lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo ed indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento

Gli obiettivi dell'intervento regolatorio sono finalizzati ad attirare e trattenere lavoratori altamente qualificati provenienti da paesi extracomunitari e ad integrare tali lavoratori nel tessuto economico e sociale del nostro paese, pur sempre nel rispetto del principio della preferenza comunitaria.

Quanto agli indicatori, attualmente non si è in possesso di dati statistici al riguardo poiché trattasi di figure professionali specifiche al momento non presenti in misura significativa sul mercato del lavoro italiano. Sarà possibile verificare gli indici di gradimento a posteriori, cioè una volta che si avranno a disposizione i dati relativi ai nulla osta rilasciati e ai relativi contratti stipulati nella loro evoluzione annuale.

Inoltre, poiché la legislazione vigente non prevede una fattispecie comparabile alle figure professionali altamente qualificate, è difficile effettuare una stima puntuale dei potenziali destinatari dell'intervento regolatorio. Solo a titolo di esempio, si rappresenta che il numero di ingressi per ricerca scientifica - categoria quest'ultima in qualche modo assimilabile a quella di personale altamente qualificato - nel 2011 è stata pari a 365 unità.

Ai sensi dell'articolo 22 della Direttiva, si prevede l'istituzione di un "focal point" per ogni Stato membro.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Cittadini stranieri che intendano svolgere in Italia lavori altamente qualificati e operatori del mercato del lavoro (datori di lavoro, imprese...); soggetti pubblici coinvolti nei procedimenti autorizzatori.

SEZIONE 2. Procedure di consultazione

E' stato istituito un tavolo tecnico con le seguenti Amministrazioni competenti sulla materia: Ministero dell'interno, Ministero degli affari esteri, Ministero economia e finanze, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero della giustizia. All'interno di tale tavolo tecnico è emersa la necessità dell'intervento regolatorio che è stato condiviso.

Non si è ritenuto di audire le associazioni di categoria in quanto la direttiva non presenta margini di discrezionalità e l'intervento regolatorio è migliorativo della platea dei suoi destinatari.

Si evidenzia comunque che nella fase ascendente della Direttiva il Consiglio dell'Unione europea ha consultato il Comitato economico e sociale europeo.

SEZIONE 3. Valutazione dell'opzione di non intervento ("Opzione Zero")

L'intervento normativo in esame è in attuazione di norma di delega legislativa derivante dall'obbligo di recepimento di direttiva comunitaria; non è stata considerata l'ipotesi di non attuazione della delega legislativa poiché l'opzione del non intervento avrebbe determinato il mancato inserimento di queste nuove figure professionali incidendo negativamente sul sistema delle imprese nazionali.

SEZIONE 4. Valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio

Nel merito non sono state valutate opzioni alternative all'intervento regolatorio considerati i limiti stringenti imposti dalla Direttiva che non presentava margini di discrezionalità.



SEZIONE 5. Giustificazione dell'opzione regolatori» proposta

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti

L'effetto positivo della Direttiva è stato valutato a livello europeo nella fase ascendente, perciò non si è ritenuto di predisporre ulteriori valutazioni in quanto essa non presenta margini di discrezionalità.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

L'opzione regolatoria garantisce l'inserimento di tale categoria di lavoratori altamente qualificati all'interno dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 286/1998, che ricomprende tutti gli ingressi in casi particolari.

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

L'articolo 1, comma 4, prevede che i datori di lavoro debbano presentare la domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati, allo sportello unico per l'immigrazione territorialmente competente, indicando tutti i dati necessari a descrivere e qualificare le caratteristiche del contratto di lavoro.

Le nuove norme non introducono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate

Non si è provveduto ad alcuna comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative e la Direttiva non presenta rilevanti margini di discrezionalità, né per quanto concerne lo strumento regolatorio da adottare, né per quanto riguarda il merito dell'intervento normativo.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

L'intervento regolatorio è immediatamente attuabile e consente di avvalersi di strutture organizzative e procedure già in atto. Pertanto esso non determina ulteriori oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE 6. Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio introduce misure che possono favorire maggiore competitività alle imprese incidendo sull'incremento di nuove possibilità imprenditoriali, nonché maggiore mobilità dei lavoratori altamente qualificati e delle loro famiglie; esso risponde pertanto alle attese del mercato interno, al fine di agevolare l'ammissione di lavoratori altamente qualificati e rendere i sistemi economico-produttivi e occupazionali più "attraenti".

Le nuove norme non introducono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie.



SEZIONE 7. Modalità attuative dell'intervento regolatorio**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio**

Competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri, nonché datori di lavoro.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento

Oltre alle modalità di pubblicazione tipiche degli atti normativi, si procederà alla pubblicazione nel sito informatico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

C) Strumenti di controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio sarà effettuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le modalità e le strutture già in atto senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR

A cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali verrà effettuata la prescritta VIR a cadenza biennale che si avvarrà anche dei dati del Ministero dell'interno. In essa verranno prioritariamente presi in esame i seguenti aspetti: verifica dell'effettivo incremento nel tempo del rilascio dei nulla osta e dei relativi contratti di lavoro, verifica dell'effettiva operatività degli Uffici preposti ai compiti prescritti e verifica della reale trasparenza delle procedure.

Inoltre, in base all'articolo 21 della Direttiva oggetto di recepimento, la Commissione europea, ogni tre anni, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva negli Stati membri e propone, nel caso, le modifiche ritenute necessarie.

Conseguentemente, le modifiche allo schema di decreto faranno seguito alle modifiche del quadro normativo comunitario di riferimento.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega legislativa per il recepimento della direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (c.d. Blue Card), legge comunitaria 2010.

Referenti: Dott. Natale Forlani - Tel. 06 46834780
Dott.ssa Germana Viglietta - 06 46834852

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo costituisce attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 21 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010). Esso rappresenta, quindi, un obbligo per lo Stato.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Lo schema di decreto legislativo integra in un'unica disciplina normativa le disposizioni attuative della direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (c.d. Blue Card).

Riferimenti normativi:

- > decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");
- > decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni ("Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286").

Allo stato attuale, manca nell'ordinamento italiano una disciplina specifica sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti

L'intervento normativo introduce due nuovi articoli al decreto legislativo n. 286/1998 (T.U. immigrazione), in attuazione della delega legislativa recata dall'articolo 21 della legge comunitaria 2010.

L'intervento in questione, quindi, innesta due disposizioni di contenuto innovativo nell'ambito di un *corpus* normativo previgente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento è conforme ai principi e criteri direttivi della delega legislativa, nonché con i principi costituzionali e comunitari in tema di condizione dello straniero.



5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento non incide su ambiti di competenze regionale, in ragione della competenza esclusiva dello Stato in materia di flussi migratori (art. 117, comma 2, lettera b) della Costituzione).

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Costituzione

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento in questione non comporta rilegificazioni (trattandosi di intervento di carattere innovativo) di materia delegificata, in quanto interviene su un testo unico di rango primario.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non sono stati presentati in Parlamento progetti di legge governativi di identica materia.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto

Per la predisposizione dell'intervento normativo si è tenuto conto delle linee prevalenti della giurisprudenza nella materia regolamentata.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento normativo in argomento è compatibile con l'ordinamento comunitario, in quanto rispetta i principi dei Trattati e gli obiettivi della direttiva di riferimento, e mira alla chiusura della procedura d'infrazione 2011-0843.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo od analogo oggetto

La Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione (n. 2011/0843) per il mancato recepimento della direttiva in questione, attualmente allo stadio del parere motivato. Il termine per il recepimento è scaduto il 19 giugno 2011.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento normativo è compatibile con gli obblighi assunti dall'Italia in ambito internazionale.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo od analogo oggetto

Per la predisposizione dell'intervento normativo si è tenuto conto delle linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria nella materia regolamentata.



14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo od analogo oggetto

Per la predisposizione dell'intervento normativo si è tenuto conto delle linee prevalenti della giurisprudenza della CEDU nella materia regolamentata.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non si hanno indicazioni rilevanti sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il decreto introduce la definizione di "lavoratore altamente qualificato" (art. 2 della Direttiva), che è lo straniero il quale intende svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica. Tale lavoratore deve essere in possesso di: a) titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale, e relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1 e 2 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia.

Il decreto introduce inoltre la definizione del nuovo permesso di soggiorno "Carta blu UE", conformemente alla direttiva oggetto di recepimento.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi riportati nel testo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

In attuazione della delega legislativa, il provvedimento interviene - con modifiche parziali - integrando la normativa vigente (decreto legislativo n. 286/1998) con le disposizioni attuative della direttiva 2009/50/CE.

4) Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente



L'intervento normativo non introduce norme aventi gli effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o connettivo

Non sono vigenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'intervento normativo non prevede l'adozione di successivi atti normativi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Il monitoraggio delle dinamiche del mercato del lavoro riferito alle figure professionali specifiche disciplinate dal presente provvedimento sarà effettuato dai "focal point", previsti dall'art. 22 della Direttiva, che saranno istituiti in ogni Stato membro.



RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega recata dall'articolo 21 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

La direttiva si applica a cittadini di paesi terzi altamente qualificati che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro per periodi superiori a tre mesi, nonché ai loro familiari.

Quanto alle strutture preposte allo svolgimento delle attività di competenza ministeriale inerenti all'attuazione della direttiva, si fa riferimento alle strutture che, ai sensi della normativa vigente, sono già competenti a svolgere i compiti connessi all'ingresso e soggiorno di lavoratori (Ministero affari esteri, Ministero dell'interno e Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

In ordine alla platea degli eventuali beneficiari di permesso "Carta blu UE", la legislazione vigente non prevede una fattispecie comparabile, ed è pertanto difficile effettuare una stima puntuale dei potenziali oneri. Tuttavia, si rappresenta che il numero di ingressi per ricerca scientifica – categoria quest'ultima in qualche modo assimilabile a quella di personale altamente qualificato – nel 2011 è stata pari a 365 unità.

Il titolare di "Carta blu", in sede di domanda di nulla osta al lavoro altamente qualificato, deve dimostrare di possedere un reddito più che sufficiente - in termini di importo, il triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (articolo 1, comma 5, lettera c)) - tale da non gravare sul sistema italiano in termini di previdenza e assistenza.

In merito ai requisiti per la presentazione della domanda di nulla osta da parte del datore di lavoro, in assenza di una previsione normativa in materia di soglia salariale, viene fissato l'importo della retribuzione del lavoratore in misura elevata, ossia non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale parametro è stato già utilizzato per fissare le soglie salariali minime per l'ingresso di lavoratori autonomi al fine di innalzare i requisiti di reddito. Si fa riferimento al livello minimo previsto dall'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge n. 537/1993 e successive modifiche, per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i disoccupati e loro familiari.

L'importo è pari a 24.789 euro (8.263*3).

Il lavoratore titolare di "Carta blu" ha l'obbligo dell'iscrizione, per sé e per i propri familiari, al Servizio sanitario nazionale in virtù dell'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Lo schema di decreto richiama le disposizioni di cui al Regolamento CE/1030/02, relativo al modello di permesso di soggiorno che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. Ai sensi dell'articolo 7-vicies ter, lettera b), della legge 31 marzo 2005, n. 43, il costo dei documenti in formato elettronico è a carico del richiedente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 ter, del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, che prevede il versamento di un contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno da parte del richiedente.

Le previsioni contenute nel presente decreto non producono quindi alcun onere a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica, in quanto non comportano alcun nuovo compito o adempimento per le pubbliche amministrazioni, ma solo marginali adeguamenti organizzativi e procedurali.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 193, ha avuto esito

la *sf* POSITIVO NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato
Carro

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/50/CE DEL CONSIGLIO DEL 25 MAGGIO 2009 SULLE CONDIZIONI DI INGRESSO E SOGGIORNO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CHE INTENDANO SVOLGERE LAVORI ALTAMENTE QUALIFICATI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare, l'articolo 21 che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2009/50/CE;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Vista la legge 28 maggio 2007, n. 68, recante disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio;

Visto il decreto interministeriale n. 850 dell'11 maggio 2011, in materia di visti d'ingresso;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e, dell'interno e della pubblica amministrazione e semplificazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) **dopo** l'articolo 27-ter è inserito il seguente:

" ART. 27-quater

(Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE)



1. L'ingresso ed il soggiorno, per periodi superiori a tre mesi è consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che sono in possesso:

a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1 e 2 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia;

b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:

a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;

b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;

c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:

a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale riconosciuta ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005 così come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modifiche, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;

c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;

d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità della direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;

e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;

g) che soggiornano in qualità di lavoratori stagionali;

h) che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed i), in conformità della direttiva 96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, così come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;



i) che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione.

4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente articolo.

5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, **a pena di rigetto della domanda**:

a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a);

b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero;

c) l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

6. Lo sportello unico per l'immigrazione, rilascia il nulla osta al lavoro non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda. Gli stranieri di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, accedono alla procedura di rilascio del nulla osta al lavoro a prescindere dal requisito dell'effettiva residenza all'estero.

7. Il rilascio del nulla osta al lavoro è subordinato al preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4.

8. Il nulla osta al lavoro è sostituito da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante, formulate ai sensi del comma 5, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo di intesa, con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dal comma 5 e dall'articolo 27, comma 1-quater. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il datore di lavoro deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 10.

9. Il nulla osta al lavoro è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche di nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

10. Il nulla osta al lavoro è altresì rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;



b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.

11. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura 'Carta blu UE', nella rubrica 'tipo di permesso'. Il permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi.

12. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato nei seguenti casi:

a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;

b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;

~~c) se il datore di lavoro non ha effettuato la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;~~

~~d) c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13;~~

~~e) d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione.~~

13. Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, esercita esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste al comma 1 e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorso 15 giorni dalla ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere della Direzione territoriale competente si intende acquisito.

14. È escluso l'accesso al lavoro se le attività dello stesso comportano, anche in via occasionale, ~~una partecipazione all'esercizio dell'autorità pubblica e la responsabilità della salvaguardia degli interessi generali dello Stato, nonché qualora, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, tali attività siano riservate ai cittadini nazionali~~ **l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale.** È altresì escluso l'accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attività dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell'Unione o ai cittadini del SEE.

15. I titolari di Carta blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni, come previsto al comma 13.

16. Il ricongiungimento familiare è consentito al titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, di durata pari a quello del titolare di Carta blu UE.



17. Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un'attività lavorativa, alle condizioni previste dal presente articolo. Entro un mese dall'ingresso nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma 4 e alle condizioni del presente articolo. Il nulla osta è rilasciato entro il termine di 60 giorni. La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato al lavoro dallo sportello unico è rilasciato dal Questore il permesso secondo le modalità ed alle condizioni previste dal presente articolo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta blu UE. Nei confronti dello straniero, cui è stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero questo ultimo non è stato rinnovato, è disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso in cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE riammesso in Italia ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11. Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato membro di provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

18. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, in quanto compatibili.”;

b) dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:

" ART. 9-ter

(Status di soggiornante di lungo periodo-CE per i titolari di Carta blu UE)

1. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia alle condizioni previste dall'articolo 27-quater, può chiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli stranieri che dimostrino:

a) di aver soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione in quanto titolari di Carta blu UE;

b) di essere in possesso, da almeno due anni, di un permesso Carta blu UE ai sensi dell'articolo 27-quater. Le assenze dello straniero dal territorio dell'Unione non interrompono la durata del periodo di cui al presente comma c) sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a dodici mesi consecutivi e non superano complessivamente i diciotto mesi nel periodo di cui alla lettera a) del presente comma.

3. Ai titolari di Carta blu UE, in possesso dei requisiti previsti al comma 2, è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica 'annotazioni', 'Ex titolare di Carta blu UE'.

4. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato nelle ipotesi previste all'articolo 9, comma 7, lettere a), b), c) ed e), nonché nel caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di ventiquattro mesi consecutivi.

5. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, concesso ai sensi del presente articolo, in possesso di un valido documento, è rilasciato



un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi degli articoli 5, comma 3-sexies, e 30, commi 2 e 6, previa dimostrazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

6. Ai familiari dello straniero titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi del presente articolo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, è rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo qualora ricorrano le condizioni previste al comma 2 del presente articolo.”.

ART. 2

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

